



Prot. n. 11372/SS

Aosta, 1° giugno 2018

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1443 in data 25.10.2017 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 16 novembre 2017 a modificazione della DGR 476/2017;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 823 del 29.05.2015 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 15109 del 3 agosto 2016, con il quale, in ottemperanza all'ordinanza cautelare del Tribunale ordinario di Aosta del 18.7.2016, n. R.G. 196/2016 e nelle more del relativo giudizio di merito, è stato disposto l'inserimento con riserva nelle graduatorie regionali ad esaurimento di terza fascia per l'accesso a posti di insegnamento nelle istituzioni scolastiche di scuola dell'infanzia e di scuola primaria della Valle d'Aosta della sig.ra Schincariol Laura destinataria dell'ordinanza medesima, indicata nel predetto decreto di esecuzione prot. n. 15109/2016;

VISTE le graduatorie regionali ad esaurimento relative alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria ripubblicate in via definitiva, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 con i propri decreti prot. n. 14551 e n. 14552 del 2.08.2017, nelle quali è stata inclusa con riserva giurisdizionale la ricorrente Schincariol Laura individuata nel sopracitato decreto prot. n. 15109/2016, con il punteggio e la posizione indicati nel decreto stesso;

VISTA la sentenza del Tribunale Ordinario di Aosta n. 30/2018 pubblicata il 24 aprile 2018 e trasmessa a questa Struttura dall'Avvocatura regionale il 25 maggio 2018, con la quale, in adesione al pronunciamento del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria reso con sentenza n. 11 del 20.12.2017 che, a risoluzione del contrasto giurisprudenziale creatosi nella materia, ha in definitiva escluso che chi sia in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 abbia diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia per il triennio 2014/2017, ha rigettato il ricorso presentato dall'interessata nella causa n. 237/2016 RG;

ATTESO che, per effetto della suddetta sentenza n. 30/2018, la riserva giurisdizionale apposta all'inclusione della ricorrente destinataria della soprarichiamata ordinanza cautelare del Tribunale ordinario di Aosta del 18 luglio 2016, deve essere sciolta in senso negativo, con conseguente depennamento della stessa dalle graduatorie regionali ad esaurimento di rispettiva inclusione;

Département de la surintendance des écoles - Personnel scolaire
Bureau administratif – écoles maternelles, primaires et collège régional
Dipartimento sovrintendenza agli studi - Personale scolastico
Ufficio amministrazione scuole infanzia, primaria e convitto
51.01.12

11100 Aosta
piazza Deffeyes, 1
telefono +39 0165273435
telefax +39 0165273275

istruzione@pec.regione.vda.it
personale.scolastico@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

CONSIDERATO, quindi, che anche l'analogia riserva giurisdizionale apposta all'eventuale inclusione dell'interessata nella prima fascia delle graduatorie d'istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131 deve essere sciolta in senso negativo, con conseguente depennamento della stessa dalla prima fascia delle vigenti graduatorie costituite ai sensi del decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 374;

RITENUTO, al fine di garantire la continuità didattica essendo la sentenza intervenuta in prossimità del termine delle attività di carattere didattico dell'anno scolastico 2017/2018, di stabilire quale data di risoluzione del contratto di supplenza in essere, assegnato alla ricorrente sulla base delle graduatorie regionali ad esaurimento di scuola primaria, il giorno successivo al termine delle lezioni o, se in data seguente, degli scrutini finali

DECRETA

- 1) Per quanto esplicitato nelle premesse, in esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Aosta n. 30/2018 pubblicata il 24 aprile 2018:
 - a) la sottoelencata insegnante inclusa con riserva giurisdizionale nelle graduatorie regionali ad esaurimento di terza fascia per l'accesso a posti di insegnamento nelle istituzioni scolastiche di scuola dell'infanzia e di scuola primaria della Valle d'Aosta, è depennata dalle rispettive graduatorie di inclusione

Graduatoria regionale ad esaurimento scuola dell'infanzia:

Cognome	Nome
SCHINCARIOL	Laura

Graduatoria regionale ad esaurimento scuola primaria:

Cognome	Nome
SCHINCARIOL	Laura

- b) la medesima insegnante è conseguentemente depennata dalla prima fascia delle graduatorie di istituto dell'infanzia e/o primaria delle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta, ove la stessa risulti eventualmente inserita con analogia riserva giurisdizionale;
 - c) il contratto di supplenza in essere, stipulato con l'interessata sulla base delle graduatorie regionali ad esaurimento, sarà risolto con atto del dirigente scolastico competente dal giorno successivo al termine delle lezioni o, se in data seguente, degli scrutini finali.
- 2) Il presente decreto è pubblicato in data odierna all'albo della Sovrintendenza agli Studi e sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it nella sezione "Normativa e Servizi – Docenti – Reclutamento";
- 3) La predetta pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dell'interessata a tutti gli effetti.

LA DIRIGENTE
Clarissa Gregori
(documento firmato digitalmente)